

REGOLAMENTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO

ANNO 2024



SOMMARIO

ART. 1 – COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	3
ART. 2 – IL SINDACO.....	3
ART. 3 – OBIETTIVI DEL GRUPPO	3
ART. 4 – ATTIVITA' DEL GRUPPO	4
ART. 5 – AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE	5
ART. 6 – VOLONTARI OPERATIVI	6
ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC	6
ART. 8 – DIRITTI DEI VOLONTARI.....	7
ART. 9 – DOVERI DEI VOLONTARI	8
ART. 10 – ORGANI DEL GCVPC.....	8
ART. 11 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC	8
ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO	9
ART. 13 – COORDINATORE OPERATIVO	10
ART. 14 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GRUPPO	11
ART. 15 – SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI.....	12
ART. 16 – VOLONTARI SOSPESI	13
ART. 17 – AMBITO DI INTERVENTO DEL GRUPPO	14
ART. 18 – COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI	14
ART. 19 – NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE.....	14
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI	15

ART. 1 – COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. E' costituito, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 3 giugno 2010, presso la sede municipale il "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Sant'Andrea Apostolo dello Ionio", di seguito denominato in breve "Gruppo" o "GCVPC", in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

ART. 2 – IL SINDACO

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. Il Sindaco è, inoltre, garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

ART. 3 – OBIETTIVI DEL GRUPPO

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla

lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ART. 4 – ATTIVITA' DEL GRUPPO

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - assistenza alla popolazione e attività logistico-organizzativa in occasione di manifestazioni ed eventi locali;
 - attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo Comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, in coerenza con le disposizioni operative

nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il Registro dei Volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

ART. 5 – AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali residenti nel Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio o per comprovati motivi i residenti in altri comuni.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico per l'iscrizione, che il sindaco provvederà a pubblicare ogni qual volta si manifesti il bisogno di aumentare il numero del personale volontario. Gli aspiranti volontari dovranno allegare i documenti e le dichiarazioni richieste nell'avviso pubblico.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del-GCVPC di cui all'articolo 12. I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale, previo colloquio, accettazione della domanda, accertamento dei requisiti fisici e psicologici tramite specifica certificazione medica, dovranno obbligatoriamente partecipare ad almeno il 75% del corso base di formazione per volontari di Protezione Civile.

6. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
7. Il Sindaco, su richiesta del Coordinatore può pubblicare bandi/avvisi riservati per l'ingresso di personale volontario specializzato da impiegare anche in via temporanea per determinate esigenze operative ed organizzative del Gruppo.
8. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
9. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

ART. 6 – VOLONTARI OPERATIVI

1. Sono volontari operativi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso base per volontari di Protezione Civile, come definito dalle vigenti norme regionali.
2. Ai volontari operativi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati, a cura del Coordinatore:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura, anche durante il periodo di formazione;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento;

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;

- e) Aver riportato condanne penali;
 - f) Per i volontari che tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;
 - g) Per i volontari che danneggino con dolo i materiali in dotazione al Gruppo;
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo Comunale, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
 3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
 4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
 5. Il Sindaco con provvedimento motivato per gravi motivi può sospendere temporaneamente in via cautelativa il volontario, dando immediata comunicazione al Coordinatore operativo.

ART. 8 – DIRITTI DEI VOLONTARI

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
2. i componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale volontari di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ART. 9 – DOVERI DEI VOLONTARI

I volontari sono tenuti a:

- assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

ART. 10 – ORGANI DEL GCVPC

Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- Consiglio Direttivo;
- Coordinatore Operativo.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei volontari, mentre, in seconda convocazione, qualsiasi numero dei volontari presenti. Per la validità delle delibere è richiesto un numero di voti che rappresentino la maggioranza, ossia la metà più uno dei volontari intervenuti all'assemblea. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari operativi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono il proprio ruolo di supporto all'interno di uno o più settori presenti nella struttura del Gruppo, gli stessi vengono assegnati al proprio settore su decisione del Coordinatore sentito il Sindaco in base alle proprie capacità e attitudini.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
5. Il Consiglio Direttivo in particolare:

- definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai Piani comunali di Protezione Civile.

ART. 13 – COORDINATORE OPERATIVO

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo non superiore ai 5 anni (rinnovabili) ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali e presso organi terzi con poteri di impegno. È, inoltre, componente dell'Ufficio comunale di protezione civile.

5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il Coordinatore operativo individua, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra e i referenti delle Sezioni Operative.
7. Al Coordinatore operativo compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali, altre Organizzazioni di Volontariato, con le diverse sale operative del territorio e con la Protezione Civile Regionale o altri Enti.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 14 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GRUPPO

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e ai rischi del territorio, l'Assemblea individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in Settori e Sezioni operative in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere create delle Unità Operative Specializzate con compiti operativi. Il coordinatore, sentita l'assemblea dei volontari può organizzare la struttura organizzativa interna al Gruppo individuando i referenti/responsabili. Il Coordinatore dovrà trasmettere l'organigramma della Struttura organizzativa del Gruppo al Sindaco, comunicando ogni variazione.

4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. L'attivazione del Gruppo, scritta o verbale, è disposta dal Sindaco e in sua assenza/impedimento dal Consigliere delegato alla Protezione Civile o dal Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile. Questi ultimi sono tenuti ad acquisire la preventiva autorizzazione dal Sindaco prima di chiamare il Coordinatore del Gruppo o in caso di sua assenza, il Vice-Coordinatore.
6. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
7. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco.

ART. 15 – SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI

1. Il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio assegna al GCVPC come sede operativa il Centro Comunale di Protezione Civile "Andrea Tortorelli", sito in Via Guido Rossa, snc.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Le attrezzature tecniche, i mezzi ed i D.P.I. di cui sopra, saranno acquisiti direttamente dal Comune o attraverso iniziative autonome e di autofinanziamento del Gruppo. Tutti i mezzi, le attrezzature ed i D.P.I. in dotazione al Gruppo fanno comunque parte del patrimonio comunale, anche se acquisiti attraverso donazioni, iniziative autonome o di autofinanziamento, e sono registrati nell'inventario comunale, oltre che negli appositi registri in dotazione al Gruppo.

5. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, affidate al GCVPC o affidate dal Comune in via temporanea, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
6. Gli appartenenti al Gruppo sono inoltre autorizzati, in emergenza, ad utilizzare le dotazioni tecniche del Comune salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasioni di esercitazioni e dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.
7. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
8. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
9. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

ART. 16 – VOLONTARI SOSPESI

Con lo scopo di incrementare il numero di personale volontario da impiegare in emergenze di rilevante importanza il Gruppo detiene il REGISTRO DEI VOLONTARI SOSPESI, nel quale possono confluire su richiesta scritta, i volontari che per comprovate esigenze non hanno più la possibilità di garantire la partecipazione minima alle attività del Gruppo o che sono stati sospesi dal Sindaco per comprovati motivi. Nel presente gruppo confluiscono anche i Volontari Operativi che alla fine di ogni anno risulteranno avere meno del 60% delle presenze, intese come partecipazioni alle attività di addestramento, esercitazioni, interventi e assemblee del Gruppo.

Il Personale Volontario iscritto nell'elenco, in possesso dei requisiti necessari, può essere riattivato su richiesta del Volontario da trasmettere al Sindaco e al Coordinatore operativo. Il Sindaco accertati i requisiti può riattivare il volontario, disponendo, se ritenuto opportuno, la frequenza del Volontario ad un corso di aggiornamento.

All'interno dell'elenco non possono confluire i Volontari espulsi dal Gruppo. I volontari sospesi non possono inoltre ricoprire ruoli di Coordinamento o far parte degli organi del Gruppo previsti dall'Art. 10 del presente Regolamento.

I Volontari Sospesi che hanno nuovamente la possibilità di partecipare alle attività di Protezione Civile con continuità e impegno, possono richiedere al Sindaco di essere reintegrati nel Ruolo precedentemente ricoperto al momento della richiesta di sospensione. Nel caso in cui il Sindaco esprima parere favorevole alla richiesta di reintegro, può disporre, la frequenza ad un corso obbligatorio di aggiornamento per garantire il raggiungimento degli stessi livelli formativi dei volontari del Gruppo.

ART. 17 – AMBITO DI INTERVENTO DEL GRUPPO

Il Sindaco, vista la dislocazione territoriale di rilevante importanza, autorizza il Gruppo ad operare al di fuori del territorio comunale, garantendone la copertura assicurativa, su richiesta degli enti preposti al coordinamento.

ART. 18 – COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire una efficace risposta alle esigenze di pianificazione, intervento e soccorso, potrà prevedere e porre in essere gli strumenti ritenuti necessari per giungere a fattive collaborazioni con Enti, Gruppi Comunali/Associazioni di Protezione Civile di altri Comuni.

ART. 19 – NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Il Codice Fiscale e la Partita Iva del Gruppo coincidono con quelli del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.
3. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni, etc.;
 - Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
4. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
5. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m.n. 106/2020, in quanto compatibile.

6. Il patrimonio ed i beni comunque acquisiti nel patrimonio del Gruppo, per le attività di Protezione Civile, entrano a far parte del patrimonio comunale; in caso di scioglimento del Gruppo tale patrimonio resta di proprietà comunale.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.P.R. n. 194/2001, del regolamento n. 18 del 16 dicembre 2018 approvato con delibera di giunta regionale n. 512 del 16 dicembre 2016, modificato con regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, approvato con delibera di giunta regionale n. 82 del 5 marzo 2019 e dalle normative vigenti in materia. Il presente Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato anche a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema di Protezione Civile, fermo restando che le disposizioni del presente Regolamento che dovessero risultare in contrasto o difformi a successive norme di legge dovranno intendersi automaticamente decadute.